

Pubblicato il 19/11/2021

N. 07741/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08513/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8513 del 2014, proposto da
Michelangelo Ciarniello, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro
Biamonte, Alfredo Iadanza Lanzaro, con domicilio eletto presso lo studio
Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, 6;

contro

Comune di Civitanova del Sannio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Fisco Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Papa, con
domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione
Prima) n. 00394/2014, resa tra le parti, concernente la reiezione dell'istanza di
annullamento della D.I.A. presentata dalla controinteressata Fisco.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fisco Giuseppina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l'Avv. Biamonte Alessandro e l'Avv. Scarano Stefano, in sostituzione dell'Avv. Papa Giacomo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor Ciarniello Michelangelo chiede la riforma della sentenza n. 394/2014 del 20/06/2014 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione prima, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 2685 datato 24.8.2011 con cui il Comune di Civitanova del Sannio (IS) comunicava che l'intervento edilizio oggetto della d.i.a., presentata dalla signora Fisco Giuseppina per un ampliamento di fabbricato per civile abitazione in piazza XXIV Maggio (prot. n. 4113 del 7.12.2010) rientrava tra quelli assentiti dalla normativa regionale in materia di urbanistica e governo del territorio nonché avverso il provvedimento prot. n. 2775 datato 5.9.2011, con il quale il Comune medesimo comunicava alla controinteressata l'avvio del procedimento, invitandola a formulare le proprie osservazioni, a fronte della diffida inviata dal sig. Ciarniello per l'esercizio, da parte dell'ente, dell'attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia.

1.1 Deduce l'appellante di essere proprietario di un immobile sito in Civitanova del Sannio (IS), Piazza Pianese, contraddistinto in Catasto Urbano al Fgl. n. 32, Particella n. 319, in posizione antistante l'immobile di proprietà della sig.ra Fisco sito in Piazza XXIV Maggio, contraddistinto in Catasto al Fgl. n. 32, Particelle n. 320 sub 2 e n. 321 sub 1 e 2, e ricadente in una zona classificata "B" dal "Programma di Fabbricazione".

1.2 Sull'immobile di proprietà della controinteressata veniva realizzato, in forza di DIA prot. n. 4113 del 7.12.2010, un intervento di demolizione, ricostruzione e sopraelevazione al fine di migliorarne la condizione abitativa e la sicurezza sismica e per ridurre il fabbisogno energetico.

1.3 L'odierno appellante, a seguito di accesso agli atti, sollecitava il Comune all'esercizio dell'attività di vigilanza che gli competeva in materia urbanistico - edilizia, ritenendo violate le distanze minime previste dall'art 9 D.M. 1444/1968, in quanto la distanza tra le pareti finestrate della sua proprietà e le pareti dell'edificio oggetto della pratica edilizia era di soli 3,20 metri, e, quindi, inferiore ai 10 metri previsti dal decreto.

1.4 Con nota prot. n. 2685 datata 24.8.2011 - a cui faceva seguito la nota prot. n. 2775 del 5.9.2011 di comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di notizie indirizzata alla controinteressata Fisco- il Comune di Civitanova del Sannio respingeva l'istanza del ricorrente volta a sollecitare l'esercizio, da parte del comune, dell'attività di vigilanza di cui all'art 27 d.p.r. 380/2001, rilevando che l'intervento assentito con DIA era conforme alla normativa regionale e al Piano Casa (art 2 comma 5 l.r. 30/2009).

1.5 Con ricorso al TAR Molise n. 00346/2011 REG.RIC, il sig. Ciarniello impugnava i sopra indicati provvedimenti, chiedendone l'annullamento.

1.6 Il TAR respingeva il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando:

- la distanza inferiore ai 10 metri tra le pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti era preesistente all'intervento assentito con D.I.A;

- la distanza prevista dall'art 9 d.m. 1444/1968 si applica solo ai nuovi edifici, categoria nel cui ambito non poteva rientrare l'intervento in questione, alla luce di quanto sancito dall'art 2, comma quinto, della L.R. n. 30/2009, come modificato dalla successiva L.R. n. 21/2011, che prevede che *<<gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici...>>*.

2. Con ricorso in appello notificato in data 9 ottobre 2014, il sig. Ciarniello ha impugnato la sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti motivi:

1) *Error in iudicando* — Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 *quinquies* della L. n. 1150/1942 e dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 — Erronea applicazione della L.R. n. 30/2009 sul c.d. PIANO CASA.

Deduce l'appellante che la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare come inderogabile la disciplina in materia di distanze di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e ciò indipendentemente dalle norme sul c.d. "Piano casa". L'opera realizzata e descritta nella relazione tecnica-illustrativa di asseverazione del progettista dimostrava, infatti, che non si trattava di un semplice ampliamento, ma di una demolizione e ricostruzione "*ex novo*" di una costruzione a tre piani, con sagoma di ingombro del nuovo edificio diversa da quella preesistente, attraverso la creazione di nuove finestre e balconi, ed aumento di volumetria, oltre ad un rilevante innalzamento di altezza della struttura, portandola a tre piani.

2) *Error in iudicando* — Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria — Travisamento dei fatti — Violazione ex art. 117 della Cost. — Sviamiento — Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Il TAR ha errato nel ritenere non assolto l'onere della prova relativo allo stato dei luoghi, in quanto la descrizione dello stato dei luoghi risultava chiaramente da tutti gli allegati depositati e richiamati negli atti processuali del ricorso di primo grado.

2.1 In data 4 febbraio 2015 si è costituita l'appellata sig.ra Giuseppina Fisco, instando per la reiezione del ricorso. Deduce, in particolare, la controinteressata che gli edifici di proprietà delle parti del presente giudizio non sono mai stati caratterizzati da una distanza pari o superiore a 10 mt. In particolare, a seguito di permesso di costruire n. 11 del 2004, non impugnato dall'appellante, erano stati realizzati un balcone aggettante e corpo di fabbrica sporgente – c.d. corpo scala- che hanno fissato le distanze con la proprietà Ciarniello a meno di un metro rispetto al balcone e a mt 3,47 – mt 3,50 rispetto al corpo di fabbrica. Deduce, altresì, che l'appellante, in pendenza del presente giudizio, non ha abitato l'immobile di sua proprietà (1/4 piano primo dell'immobile distinto in catasto al foglio n.32, particella n. 319) che fronteggia quello in contestazione né avrebbe potuto in quanto, come dimostra l'ordinanza di demolizione n. 703 adottata dal Comune di

Civitanova del Sannio il 06.09.2021, l'immobile *de quo* non ha i requisiti per l'abitabilità/agibilità ex D.M. 5 luglio 1975.

2.2 Il Comune di Civitanova Sannio non si è costituito in giudizio.

2.3 Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive difese.

2.4 All'udienza del 16 novembre 2021, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. In via preliminare, il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi di impugnazione sancito dall'art. 101 c.p.a. e per difetto di interesse ad appellare, avanzata dalla difesa di parte appellata nella memoria del 15 ottobre 2021. Deduce l'appellata che l'unica questione devoluta al Giudice di appello è quella relativa alla natura dell'intervento assentito tramite DIA che l'appellante qualifica come nuova costruzione, mentre nessuna censura specifica viene proposta avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto che, già prima del contestato intervento, non esisteva tra le proprietà la distanza di 10 metri prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, circostanza che ha determinato la reiezione del ricorso; rileva, altresì, che l'inammissibilità dell'appello discende da due ulteriori profili afferenti, da un lato, al fatto che la distanza tra le due proprietà era stata ulteriormente ridotta, già prima dell'intervento assentito con DIA, a seguito di opere realizzate con permesso di costruire n. 11 del 2004, non impugnato dall'appellante, e, dall'altro lato, alla mancanza del requisito di agibilità/abitabilità ex D.M. 5 luglio 1975 di parte dell'immobile di proprietà dell'appellante.

3.1 L'eccezione è infondata, in quanto trasferisce sul piano del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso questioni che riguardano, invece, la fondatezza nel merito.

3.2 Il ricorso in appello contiene censure sufficientemente specifiche, con cui l'appellante lamenta, da un lato, la mancata qualificazione dell'intervento

come “nuova costruzione” ai fini del rispetto delle distanze di cui all’art 9 D.M. 1444/1968, di cui afferma l’inderogabilità da parte del legislatore regionale, e, dall’altro lato, il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, dello stato dei luoghi, così come emergente dagli elaborati tecnici e dalla documentazione fotografica depositata in giudizio. Una volta assolto all’onere di specifica formulazione, il contenuto dei motivi (la cui redazione deve comunque rispondere ai canoni di chiarezza e sinteticità ex art. 3, comma 2, c.p.a.) impinge il merito dell’appello e deve essere esaminato in quella sede.

3.3 Quanto ai dedotti profili di difetto di interesse ad appellare, gli stessi involgono, del pari, questioni di merito (la rilevanza delle distanze preesistenti e delle caratteristiche della proprietà antistante) e devono essere ugualmente esaminati in sede di vaglio di fondatezza dell’appello.

3.4 Per le ragioni sopra indicate l’eccezione è infondata e deve essere respinta.

4. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della documentazione depositata in data 6 ottobre 2021 dalla difesa di parte appellata, eccezione avanzata dall’appellante con memoria del 15 ottobre 2021.

4.1 Anche tale eccezione è infondata, trattandosi di documentazione, in parte, già prodotta in primo grado e, in parte, sopravvenuta in pendenza del giudizio (ordinanza di demolizione n. 703 del 2021 e correlato elaborato inerente al solaio da demolire: doc. n.ri 10 e 11 delle produzioni depositate dalla difesa Fisco in data 6/10/2021). In ogni caso, la documentazione è irrilevante ai fini dell’esame del merito del ricorso, per le ragioni che verranno esposte in prosieguo.

5. Nel merito l’appello è fondato.

5.1 Con i due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante l’omogeneità delle censure, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in applicazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2009 (c.d. Piano Casa), che l’intervento assentito

con DIA prot. n. 4113 del 7.12.2010 potesse essere realizzato in deroga alla distanza di 10 metri prevista dal D.M. 1444/1968, non essendo qualificabile come nuova costruzione. Per contro, la normativa nazionale sulle distanze non è suscettibile di deroga da parte del legislatore regionale, rientrando nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art 117 comma 2 lett. l) Cost. Per altro verso, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la descrizione dello stato dei luoghi risultava chiaramente desumibile *per tabulas* da tutti gli allegati depositati e richiamati negli atti processuali.

5.2 I motivi sono fondati.

6. Sul piano fattuale, la posizione delle due proprietà per cui è causa risulta chiaramente sia dalla documentazione tecnica afferente all'intervento assentito con DIA e depositata, oltre che in primo grado, anche in grado di appello (produzione di parte appellante del 11.10.2014: relazione tecnica-illustrativa di asseverazione del progettista; planimetria catastale; piante-prospetti-sezione) che da quella fotografica depositata dalle parti in primo grado (e da parte appellata anche in grado di appello).

6.1 Dagli atti di causa emerge che:

- le due proprietà affacciano su un cortile interno di proprietà privata, racchiuso nelle particelle catastali interessate dall'intervento (Particella n. 319, Foglio 32 e Particella n. 320, Foglio 32);
- la distanza tra la parete finestrata della proprietà Ciarniello e la parete della proprietà Fisco, oggetto dell'intervento, è pari a metri 3,22, distanza preesistente all'intervento per cui è causa;
- l'intervento si è sostanziato nell'ampliamento, con sopraelevazione, del fabbricato di proprietà della sig.ra Fisco distinto in catasto al foglio n.32, particella n. 320.

6.2 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non è condivisibile il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non provato lo stato di fatto, il quale non

solo emergeva chiaramente dalla documentazione prodotta, ma non era nemmeno oggetto di specifica contestazione ex art 64 c.p.a.

7. Sul piano giuridico, il TAR ha affermato la conformità dell'intervento al c.d. Piano Casa (art. 2, comma 5, L.R. 30/2009), sul rilievo che l'ampliamento in sopraelevazione degli edifici esistenti non configura una nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze degli edifici, con conseguente deroga al limite minimo fissato dall'art 9 d.m. 1444/1968.

7.1 L'interpretazione della legge regionale posta alla base della sentenza impugnata non può essere condivisa poiché in contrasto con l'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme, come emerge dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva, che è necessario richiamare, sia pure in via di sintesi.

7.2 L'art 3, comma 5, L.R. 11/12/2009, n. 30, nella versione originaria, sanciva *“gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto”*.

7.3 Tale previsione è stata, dapprima, soppressa dall'art 1, comma 1, lettera a), L.R. 12 febbraio 2010, n. 6, e, successivamente, reintrodotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre 2011, n. 21, che ha specificato che gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, in ogni caso *“fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale”*.

7.4 La disposizione è stata oggetto di un'ulteriore modifica ad opera dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 14 aprile 2015, n. 7, che l'ha riformulata nei termini che seguono: *“Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale”*.

7.5 La legge regionale, così come riformulata dalla L.R. 7/2015, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., nella parte in cui ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. La disciplina delle distanze minime tra costruzioni, infatti, rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale.

7.6 Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, la Corte ha ricordato che *“alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio”*. Ha, altresì, aggiunto che *“Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» -, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013)» (sentenza n. 134 del 2014).”* (Corte cost. 185/2016, cit).

7.7 Ne discende che le deroghe alle distanze previste dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sono consentite solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, come confermato dall'introduzione, ad opera

dall'art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 conv. nella l. 98/2013, dell'art. 2-bis d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 che consente alle regioni di introdurre con proprie leggi disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968 nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

7.8 Gli interventi successivi in materia (art. 1, comma 1, della L.R. n. 13 del 2015 e art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1) hanno eliminato il riferimento, contenuto nella legge regionale con portata derogatoria, alle distanze di cui al D.M. 1444/1968.

7.9 A valle del percorso normativo e giurisprudenziale sopra indicato, il legislatore molisano è, quindi, tornato all'originaria formulazione della disposizione in esame, prevedendo *“Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.”*

7.10 La disposizione citata non poteva che essere interpretata, già all'origine, in senso costituzionalmente conforme, ossia come priva di qualunque valenza derogatoria rispetto alla disciplina contenuta nel più volte citato art 9 D.M. 1444/1968. Conseguentemente, l'ampliamento in sopraelevazione contemplato dall'art 3, comma 5, L.R. 30/2009 integra una nuova costruzione ai fini del rispetto della distanza tra pareti finestrate sancito dal D.M. 1444/1968.

7.11 La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito l'inderogabilità delle distanze in questione, in quanto finalizzate alla tutela di interessi pubblici di igiene e di sicurezza, indisponibili sia per le parti private che per l'ente locale, con la conseguenza che devono considerarsi automaticamente inserite ed applicabili al posto di norme contrastanti contenute nei piani regolatori (Consiglio Stato 26/03/2021, n. 02559). Inoltre, se la deroga è consentita solo per piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 9, in tale previsione non può ricomprendersi il permesso di

costruire (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 novembre 2010, n. 7731) né, a maggior ragione, la D.I.A.

7.12 La *ratio* della disposizione, volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, ne giustifica il carattere imperativo e inderogabile, imponendosi non solo ai privati, ma anche all'ente locale, in sede di redazione e revisione del PRG, e al legislatore regionale, salvo che ricorra l'ipotesi derogatoria sancita dall'ultimo comma dell'art 9 (*"Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"*).

8. A diverse conclusioni non può condurre quanto rilevato da parte appellata in merito alla preesistenza, tra le due proprietà, di una distanza inferiore di 10 metri e in merito all'assenza dei requisiti di agibilità/abitabilità di una parte dell'immobile dell'appellante la cui parete finestrata fronteggia la proprietà della controinteressata Fisco.

8.1 Si tratta di circostanze che non rientrano tra quelle derogatorie indicate dal citato decreto che non lascia alcun margine di discrezionalità in materia di equo contemperamento degli opposti interessi, sicché la distanza di 10 metri deve essere rispettata non solo in caso di realizzazione *ex novo* di un fabbricato, ma anche per qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi.

8.2 Dall'inderogabilità della disciplina, discende, pertanto, l'irrilevanza di qualunque considerazione afferente alla diversa proprietà dei fabbricati (nel caso di specie il primo piano appartiene solo per un quarto all'appellante e per i rimanenti tre quarti alla controinteressata) o ai requisiti di agibilità/abitabilità dei stessi.

8.3 Con riferimento a questi ultimi, si osserva che i requisiti minimi di altezza sanciti dal D.M. 5 luglio 1975 (in attuazione artt. 218 e 221 t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) sono posti a tutela di interessi omogenei a quelli sottesi al D.M. 1444/1968 (la salubrità degli ambienti), sicché sarebbe contraddittorio ritenere che il mancato rispetto del primo costituisca una valida ragione per non rispettare nemmeno il secondo.

8.4 Sulla scia di quanto sopra osservato la giurisprudenza ha costantemente affermato l'applicabilità del citato D.M. anche in relazione alle modifiche in altezza, in quanto anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

8.5 Sul punto, questa Sezione ha, anche di recente, statuito che *“laddove vi sia una modifica anche solo dell'altezza dell'edificio (come nel caso di specie) sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze, rispetto agli edifici contigui”* e che *“la regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 cit. è applicabile anche alle sopraelevazioni”*, dovendo essere rispettata anche in caso di recupero dei sottotetti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19/10/2021 n. 7029; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato Sez. II, 25/10/2019, n. 7289; 18/05/2021, n. 3883).

8.6 La disposizione, inoltre, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggianti sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass., Sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471), senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti (Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4992). Conseguentemente, la disposizione va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o

di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (Cons. Stato Sez. V, 11/09/2019, n. 6136).

9. La declinazione dei principi sopra indicati al caso concreto conduce ad affermare la contrarietà dell'intervento assentito con DIA all'art 9 D.M. 1444/1968, essendo incontestato che la distanza tra la parete finestrata dell'appellante e quella oggetto dell'ampliamento in sopraelevazione è inferiore a 10 metri.

10. In conclusione, l'appello è fondato e deve essere accolto.

11. Sussistono giustificati motivi, stante le difficoltà interpretative della disciplina di riferimento, risolte, in chiave retrospettiva, solo dall'intervento della Corte costituzionale, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 00394/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione prima, accoglie il ricorso di primo grado (N. 00346/2011 REG.RIC.) con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 2685 datato 24.8.2011 e del provvedimento prot. n. 2775 datato 5.9.2011.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carmelina Addesso

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO